

Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano



Accordo quadro per la fornitura di rubinetti unidirezionali con sistema anti-riflusso.



Elaborato:
01

Titolo:
Capitolato Speciale d'Appalto

Scala:
-/--

Revisione	Data	Redatto	Verificato	Approvato

Il Progettista
Ing. Andrea Palomba

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesco Savarese

DATA
Aprile 2020

Indice

Parte I – Disciplina contrattuale	2
Art. 1 <i>Contesto di riferimento, scopo dell'appalto di fornitura e norme applicabili</i>	2
Art. 2 <i>Definizioni e gerarchia delle fonti dell'Appalto</i>	2
Art. 3 <i>Oggetto, importo, luogo di esecuzione e durata del Contratto</i>	3
Art. 4 <i>Beni forniti dalla committente</i>	4
Art. 5 <i>Subappalto</i>	5
Art. 6 <i>Proprietà industriale e commerciale</i>	5
Art. 7 <i>Verifiche e collaudi</i>	6
Art. 8 <i>Materiali e sostanze utilizzate o fornite</i>	8
Art. 9 <i>Modalità di fatturazione e di pagamento</i>	8
Art. 10 <i>Cauzione definitiva e copertura assicurativa</i>	9
Art. 11 <i>Penali</i>	9
Art. 12 <i>Prezzi e Variazioni</i>	9
Art. 13 <i>Modifiche e Varianti</i>	10
Art. 14 <i>Tracciabilità dei flussi finanziari</i>	10
Art. 15 <i>Oneri e Obblighi a carico del Fornitore</i>	10
Art. 16 <i>Clausole di Manleva</i>	12
Art. 17 <i>Recesso</i>	13
Art. 18 <i>Risoluzione del Contratto</i>	13
Art. 19 <i>Cessione del contratto e dei crediti</i>	15
Art. 20 <i>Privacy e riservatezza</i>	15
Art. 21 <i>Foro Competente</i>	15
Art. 22 <i>Spese contrattuali, imposte, tasse</i>	15
Art. 23 <i>Miscellanea</i>	15
Parte II Disciplina delle Forniture	16
Art. 24 <i>Normativa di riferimento</i>	16
Art. 25 <i>Modalità di erogazione delle forniture</i>	16
Art. 26 <i>Gestione resi</i>	18

Parte I – Disciplina contrattuale

Art. 1 Contesto di riferimento, scopo dell'appalto di fornitura e norme applicabili

- 1.1. La GORI S.p.A., ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e della legge Regione Campania 15/2015, è il soggetto gestore unico del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano.
- 1.2. Il Servizio Idrico Integrato ("S.I.I.") è un servizio pubblico essenziale «*costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue...*» (cfr. art. 141, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006).
- 1.3. Nell'ambito dello svolgimento delle sue funzioni, la GORI S.p.A. ha anche l'obbligo di garantire la regolare gestione del S.I.I. e, quindi, assicurare il mantenimento in efficienza delle reti e degli impianti idrici, fognari e depurativi.
- 1.4. Pertanto, al fine di garantire l'esecuzione delle prestazioni necessarie ed indifferibili per assicurare il mantenimento delle condizioni di efficienza del S.I.I. e di tali reti ed impianti afferenti il pubblico servizio in esame, nonché le condizioni di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, la GORI S.p.A. ha la necessità di approvvigionarsi dei materiali oggetto del presente appalto.
- 1.5. Il presente appalto è altresì regolato dalle leggi *ratione temporis* vigenti; dalla disciplina contenuta nei codici di autoregolazione della Committente.

Art. 2 Definizioni e gerarchia delle fonti dell'Appalto

- 2.1. Ai fini e nell'ambito dell'appalto, si riportano le seguenti definizioni che saranno richiamate in seguito nel presente Capitolato Speciale d'Appalto:
 - **Appalto**: si intende il procedimento posto in essere dalla Stazione Appaltante, incluso anche il Contratto, al fine di affidare l'esecuzione delle forniture richieste;
 - **Codice Etico**: si intende il documento di autoregolamentazione della Società adottato anche ai fini e nell'ambito del d.lgs. 231/2001 e correlato al modello di organizzazione e gestione della GORI ai sensi del citato d.lgs. 231/2001. Il Codice Etico è scaricabile al seguente indirizzo web: www.goriacqua.com/media.aspx/codice_etico; il predetto modello di organizzazione e gestione è scaricabile al seguente indirizzo web: www.goriacqua.com/section.aspx/modello_231#.Xing28HsZb2;
 - **Committente o Stazione Appaltante o GORI**: si intende la GORI S.p.A.;
 - **Capitolato Speciale d'Appalto o Capitolato**: si intendono le disposizioni riportate nel presente documento relative alla disciplina del rapporto tra Committente e Fornitore e che sono allegare e/o richiamate (per esserne parte integrante e sostanziale) negli atti dell'Appalto, quali, a titolo esemplificativo, la Lettera di Invito ed il Contratto;
 - **Contratto o Ordine di Acquisto o ODA**: si intende il documento immutabile, sottoscritto dalla Committente e dal Fornitore in segno di accettazione integrale e incondizionata del Contratto, che riporta, in forma sintetica, i dati amministrativi, tecnici ed economici dell'Appalto;
 - **Elaborati a base dell'affidamento o Elaborati**: si intendono, ove presenti, i seguenti atti relativi all'Appalto: "Capitolato Speciale d'Appalto" e/o "Lettera di Invito" e/o "Specifiche Tecniche" e/o altro/i documento/i di progetto descrittivo/i delle caratteristiche tecniche delle prestazioni oggetto dell'Appalto, già in possesso dell'Appaltatore e sulla base dei quali lo stesso Fornitore ha presentato l'offerta per l'affidamento dell'Appalto;

- **Operatore Economico o Fornitore o Appaltatore o Appaltatrice:** si intende l'impresa singola o associata aggiudicataria della fornitura affidati dalla Committente;
 - **Parte:** si intende la Committente ovvero il Fornitore;
 - **Parti:** si intendono, congiuntamente, la Committente e il Fornitore;
- 2.2. Per quanto non previsto nel Capitolato, si rinvia nell'ordine: (i) al Contratto, (ii) agli Elaborati a base dell'affidamento, (iii) alla normativa pro tempore vigente in materia di appalti pubblici, (iv) alle norme tecniche pro tempore vigenti emanate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), (v) alle disposizioni vigenti del codice civile.
- 2.3. A maggiore specificazione, con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore dichiara e dà atto alla Committente che in caso di incompatibilità o contrasto tra i documenti contrattuali indicati e/o i relativi allegati dai medesimi richiamati, si osserva l'ordine di prevalenza di cui al precedente punto 2.2.
- 2.4. Nel corso dell'Appalto, il Fornitore è tenuto ad ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle disposizioni della normativa pro tempore vigente in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente, di smaltimento rifiuti, di sicurezza ed igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari ed alle prescrizioni adottate dalle competenti Autorità pubbliche, con conseguenti oneri a suo esclusivo carico.
- 2.5. Qualora, dopo la data di sottoscrizione del Contratto dovessero entrare in vigore nuove normative, anche di natura tecnica, o dovessero essere modificate quelle esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate dal Fornitore.
- 2.6. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore dichiara e dà atto alla Committente che, in caso di dubbio, le disposizioni del Contratto sono interpretate sempre nel senso più favorevole alla Committente.
- 2.7. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore dà atto nonché dichiara ed espressamente garantisce alla GORI S.p.A. di aver attentamente letto e di ben conoscere ogni previsione del Codice Etico, dell'Appalto, del Contratto, del Capitolato, di ciascuno degli atti degli Elaborati a base dell'affidamento, nonché di accettare integralmente e senza alcuna riserva e/o eccezione il contenuto di tutti i predetti atti e documenti.

Art. 3 Oggetto, importo, luogo di esecuzione e durata del Contratto

- 3.1. L'Appalto ha per oggetto la fornitura di rubinetti d'arresto unidirezionali, con sistema antiriflusso, necessari per l'installazione dei gruppi di misura alle utenze del Servizio Idrico Integrato nei Comuni gestiti dalla GORI S.p.A. e ricadenti all'interno del territorio dell'Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano.

L'Appaltatore dovrà garantire la fornitura del seguente materiale conforme a quanto previsto nella specifica tecnica allegata al presente Capitolato Speciale d'Appalto:

Codice	Tipologia	Quantità
9734501	RUBINETTO ARRESTO OTTONE UNIDIRIZIONALE F/F - DN 1/2"	100.000

- 3.2. L'ammontare complessivo dell'Appalto ammonta ad **€ 750.000,00** (euro settecentocinquantamila/00) oltre IVA.
- 3.3. L'importo del Contratto è comprensivo e compensa tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni e prescrizioni contenute e richiamate negli atti e nei documenti di cui all'articolo 2.2,

nonché tutti gli oneri connessi al trasporto della merce fino ai magazzini della GORI S.p.A. ovvero in altro sito indicato dalla Committente e allo scarico della stessa.

- 3.4. Nelle attività oggetto del presente appalto non sussistono rischi interferenziali tra le attività dell'Appaltatore e le attività della Stazione Appaltante e/o le eventuali attività di altre imprese presenti nei luoghi oggetto dell'Appalto; pertanto gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso risultano essere pari a zero.
- 3.5. L'avvio dell'esecuzione della fornitura (primo ordine di fornitura) sarà effettuato entro 15 giorni dalla stipula del Contratto. In caso d'urgenza la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare il primo ordine prima della stipula del Contratto.
- 3.6. L'Appalto in esame avrà durata di **36 (trentasei) mesi** naturali e consecutivi a decorrere dalla data del primo ordine di fornitura ed alla scadenza si intenderà terminato senza che occorra notificare alcun preavviso alla ditta aggiudicataria.
- 3.7. La fornitura si intende comprensiva degli accessori, del trasporto e dello scarico con mezzi idonei presso i magazzini della GORI, come indicato nell'ordine di fornitura, con imballaggio in confezionamenti idonei a facilitare la movimentazione dei prodotti.
- 3.8. In caso di anticipato esaurimento dell'importo contrattuale, la scadenza si intenderà automaticamente anticipata, in linea con l'evento stesso.
- 3.9. Nel caso in cui non si dovesse esaurire l'importo contrattuale nei **36 mesi**, la scadenza dell'Accordo Quadro potrà essere prorogata dalla GORI S.p.A. a suo insindacabile giudizio fino comunque all'esaurimento dell'importo contrattuale.
- 3.10. L'Appaltatore resterà vincolato ad accettare le eventuali variazioni di cui sopra e pertanto non potrà chiedere indennità di sorta né la risoluzione del contratto.
- 3.11. Nel caso in cui, in vigore di contratto, si rendesse necessario acquistare materiale non compreso nella tabella di cui al punto 3.1, il relativo prezzo base verrà concordato tra le parti (in base a prezzi di listino in vigore) e sullo stesso verrà applicato il ribasso di aggiudicazione.
- 3.12. La Stazione Appaltante si riserva, altresì la facoltà di prorogare i termini di durata dell'accordo quadro per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi di quanto disposto all'art. 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016.

Art. 4 Beni forniti dalla committente

- 4.1. Nel caso in cui nel Contratto fosse previsto che, per l'esecuzione della fornitura, la Committente consegna al Fornitore beni, materiali o apparecchiature, od altro, comunque rivolti allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, il Fornitore si obbliga all'immagazzinamento, alla custodia e alla manutenzione dei suddetti beni e a destinarli esclusivamente all'uso previsto nel Contratto, restandone, in ogni caso responsabile, in qualità di depositario.
- 4.2. Compatibilmente con le esigenze relative all'espletamento della fornitura, i beni così consegnati devono essere custoditi separatamente dai beni di proprietà del Fornitore, fermo il diritto della Committente di procedere, in qualunque momento, alla verifica della consistenza dei materiali stessi. Delle operazioni di consegna e di restituzione dei beni di cui al presente articolo, saranno redatti appositi verbali.
- 4.3. Il Fornitore è tenuto a restituire i beni, materiali e apparecchiature ricevuti dalla Committente e non utilizzati in condizioni di perfetta efficienza, al termine dell'esecuzione del Contratto restando,

comunque, a suo carico eventuali spese ed oneri che egli dovesse sostenere per ottemperare a tale prescrizione.

Art. 5 Subappalto

- 5.1. Il Fornitore può avvalersi del subappalto alle condizioni e con le modalità stabilite dall'art.105 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., nonché dalle altre disposizioni previste dalla normativa pro tempore vigente in materia, rimanendo comunque l'unico responsabile della corretta e completa esecuzione del Contratto.
- 5.2. Il Fornitore è considerato, altresì, responsabile dei danni che dovessero derivare alla Committente o a terzi per fatti imputabili ai soggetti di cui si sia avvalso nell'esecuzione del Contratto, obbligandosi a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti imputabili a eventuali subappaltatori, subfornitori e/o ausiliari.
- 5.3. I subappaltatori e/o i subfornitori dovranno mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dal D. Lgs. n. 50/2016; dalla *lex specialis*, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
- 5.4. Il Fornitore è tenuto a sostituire i subappaltatori e/o i subfornitori nei cui confronti si sia verificata la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
- 5.5. Nel caso in cui la Committente - qualora ciò sia previsto nel Contratto e/o nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del d.lgs. 50/2016 - corrisponda direttamente al subappaltatore e/o al subfornitore l'importo dovuto per le prestazioni rese, il pagamento diretto costituisce una delegazione di pagamento *ex lege*, che non comporta il subentro della Committente nella posizione dell'Appaltatore relativamente e nell'ambito del rapporto intercorrente tra quest'ultimo e il subappaltatore e/o il subfornitore, ovvero non ingenera la costituzione di alcun rapporto obbligatorio tra la Committente ed il subappaltatore e/o il subfornitore; la Stazione Appaltante, pagando il subappaltatore e/o il subfornitore, estingue la propria obbligazione nei confronti dell'Appaltatrice e, in virtù della predetta delegazione, estingue anche l'obbligazione dell'Appaltatore nei confronti del subappaltatore e/o del subfornitore. In ogni caso, i rapporti giuridici insorti restano distinti e autonomi, e, conseguentemente, anche nel caso di pagamento diretto, il subappaltatore e/o il subfornitore non può vantare pretese creditorie nei confronti della Stazione Appaltante.
- 5.6. Di conseguenza, è fatto obbligo all'Appaltatore di specificare al subappaltatore e/o al subfornitore, per iscritto in tutti i rapporti contrattuali intercorrenti con il subappaltatore e/o il subfornitore stesso, che quest'ultimo non può avanzare nei confronti della Committente alcunché a titolo di credito maturato nell'ambito delle prestazioni oggetto del Contratto. Anche nel caso di pagamento diretto del subappaltatore e/o del subfornitore, la Committente corrisponde a favore dell'Appaltatore un importo pari ai soli corrispettivi delle prestazioni eseguite, detratto l'importo dovuto al subappaltatore e/o al subfornitore; diversamente, in tutte le ipotesi in cui il subappaltatore e/o il subfornitore dovesse avanzare e/o pretendere alcunché nei confronti della GORI, l'Appaltatore dichiara ed espressamente garantisce, anche ai sensi dell'art. 1381 codice civile, di tenere indenne e manlevata la Committente ai sensi e con le modalità di cui al Contratto.

ART. 6 Proprietà industriale e commerciale

- 6.1. Il Fornitore dichiara e garantisce di essere proprietario e/o licenziatario e/o concessionario di ogni brevetto, licenza, disegno, modello, marchio di fabbrica ed altro, adottato per l'espletamento della fornitura, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l'esecuzione del Contratto stesso e che tale adozione/utilizzo non costituisce violazione dei diritti di privativa di terzi.

- 6.2. Il Fornitore garantisce in ogni tempo la Committente e si impegna a tenere quest'ultima manlevata ed indenne contro ogni rivendicazione e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica ed altro, adottati per l'espletamento della fornitura, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l'esecuzione del Contratto stesso.
- 6.3. Qualora venga promossa nei confronti della Committente un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, senza limiti di importo, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, compresi tutti gli importi che quest'ultima dovesse essere condannata a corrispondere in forza di decisioni (sentenze o lodi arbitrali) definitivamente o provvisoriamente esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti, anche interinali, provvisori, che abbiano efficacia esecutiva, emessi da Autorità pubbliche, da Autorità giudiziarie, da organi arbitrali di qualsiasi natura o da altre Autorità.
- 6.4. Nell'ipotesi di cui sopra, la Committente si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile, fermo restando l'integrale risarcimento del danno subito.
- 6.5. Il Fornitore prende e dà atto che gli eventuali elaborati e/o progetti, studi, ricerche, software e/o qualsiasi opera dell'ingegno sviluppata in esecuzione del Contratto, non coperta da alcun titolo di privativa intellettuale, si intende trasferita in proprietà esclusiva alla Committente, la quale potrà disporne per qualsiasi scopo, senza che il Fornitore possa pretendere alcun compenso, a qualsivoglia titolo, e, in particolare rivendicare diritti di autore, proprietà industriale ed artistica etc..
- 6.6. Restano esclusi dalla titolarità della Committente tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
- 6.7. Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi alla fornitura non potranno essere né riprodotti né utilizzati dal Fornitore in tutto e/o in parte per altre commesse, anche se con caratteristiche analoghe, senza specifica e preventiva autorizzazione scritta della Committente.
- 6.8. In caso di inadempimento da parte del Fornitore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

Art. 7 Verifiche e collaudi

- 7.1. Preliminarmente alla stipula contrattuale, la Committente si riserva la facoltà di procedere ad una verifica di conformità dei beni e materiali forniti, che avranno il solo scopo di controllare la rispondenza dei beni alle specifiche tecniche di gara e di sanare le eventuali irregolarità riscontrate a carico dei beni e/o materiali consegnati, esclusi vizi e/o difetti e/o difformità, per i quali il Fornitore è tenuto ad ogni responsabilità, secondo quanto di seguito indicato.
- 7.2. In ogni caso la Committente disporrà, anche in corso di esecuzione, gli accertamenti che riterrà più opportuni, riservandosi di adottare nei riguardi delle forniture in corso, in presenza di difformità e/o mancata affidabilità dei beni, i provvedimenti ritenuti più idonei, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, sospensione della fornitura, blocco dei pagamenti, ivi inclusa la risoluzione del Contratto.
- 7.3. Indipendentemente dagli accertamenti, verifiche e collaudi, il Fornitore è tenuto a garantire che i materiali e/o beni e/o macchinari forniti siano esenti da vizi che li rendano non conformi alle condizioni stabilite nel Contratto, alle prescrizioni tecniche e/o ai disegni, inidonei all'uso cui sono destinati ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. La garanzia si riferisce ai difetti di

progettazione, di costruzione e ai vizi occulti nonché a tutto quanto eventualmente indicato nel Contratto e negli Elaborati a base dell'affidamento.

- 7.4. I materiali dovranno essere garantiti per un periodo di **ventiquattro mesi** dalla data di consegna, con termine di denuncia di eventuali vizi pari a 90 giorni dalla scoperta. In tale periodo il fornitore si impegna a rendere disponibili tutti i pezzi di ricambio descritti nella relativa scheda di manutenzione e a procedere alla nuova verifica e certificazione.
- 7.5. Se nel periodo di garanzia di **ventiquattro mesi** i materiali pur installati conformemente alle norme tecniche di riferimento, dovessero manifestare evidenti anomalie di funzionamento, attribuibili ai vizi o difetti di costruzione, il Fornitore dovrà provvedere a sostituire o riparare i materiali risultati difettosi, senza alcun onere per GORI e ferma restando la possibilità per GORI di avanzare richiesta di risarcimento danni ai sensi della normativa vigente.
- 7.6. La garanzia implica che il Fornitore si impegna a rimuovere a propria cura e spese ogni difetto di funzionamento o difformità di fabbricazione e/o installazione, che fosse riscontrato a carico del bene e/o macchinario durante il periodo di garanzia, fatti salvi eventuali casi previsti nel Contratto e negli Elaborati o i casi di non corretto esercizio da parte della Committente o di funzionamento oltre i limiti delle prestazioni contrattuali in caso di macchinario ovvero a provvedere, a insindacabile giudizio della Committente, alla integrale sostituzione della merce e/o beni consegnati.
- 7.7. Per ciascun lotto di rubinetti unidirezionali approvvigionato, GORI si riserva la possibilità di far effettuare, su un campione di 50 pezzi a scelta, il controllo qualitativo dei materiali che compongono i prodotti, allo scopo di verificare la rispondenza di tali materiali alle norme di settore, ed in particolare quelle relative alla compatibilità con l'uso a contatto con acque potabili. In caso di esito negativo di tale controllo, esso verrà esteso verificando un numero di rubinetti unidirezionali per partita compreso tra 3 e 5. In ragione dell'entità della non conformità rilevata, GORI potrà a suo insindacabile giudizio rifiutare integralmente il lotto o solo le partite risultate non conformi. In tali casi GORI si riserva di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile. Il controllo di qualità dei materiali verrà eseguito da parte di enti/laboratori individuati da GORI, ed i relativi oneri saranno a totale carico dell'Appaltatore. Ad ogni consegna, i prodotti dovranno essere accompagnati dalla dichiarazione di conformità alle norme di riferimento.
- 7.8. La GORI può richiedere che l'Appaltatore, sottoponga, a proprie spese, a verifica di laboratorio esterno accreditato scelto in accordo con la Stazione Appaltante, di n. 50 pezzi allo scopo di verificare le qualità prestazionali previste dalle Specifiche Tecniche. Le prove richieste in base alle normative vigenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potranno riguardare:
 - ✓ Zincatura per immersione a caldo
 - ✓ Filettature
 - ✓ Prove di pressione idrostatica
 - ✓ Analisi degli idrocarburi aromatici policiclici
 - ✓ Prove di tenuta idraulica e di scoppio (max. 1000 bar)
 - ✓ Prove di resistenza al colpo d'ariete (max. 150 bar - 3 Hz)
 - ✓ Prove di portata (0÷100 L/min)
 - ✓ Calcolo del coefficiente di portata Kv
 - ✓ Prove di vita su rubinetteria e valvolame
 - ✓ Prove di rumore
 - ✓ Esame visivo finale
- 7.9. Analogamente, per ciascun lotto di rubinetti unidirezionali approvvigionato, GORI si riserva la possibilità di far effettuare, anche successivamente all'aggiudicazione definitiva, prove di collaudo su

un campione di 5 rubinetti unidirezionali, da affidare a laboratorio esterno accreditato, allo scopo di verificare le qualità prestazionali previste dalle Specifiche Tecniche. Le prove richieste in base alle normative vigenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono le seguenti:

- ✓ Resistenza alla trazione (valore minimo) 210N/mm² (21 Kg/mm²)
- ✓ Durezza BRINELL (valore massimo) 100 HB

In caso di esito negativo di tale controllo, la verifica verrà estesa ad un numero di rubinetti unidirezionali per partita, compreso tra 20 e 30 pezzi a scelta tra le varie tipologie di prodotti in gara. In ragione dell'entità della non conformità rilevata, GORI, a suo insindacabile giudizio, potrà rifiutare integralmente il lotto o solo le partite risultate non conformi. In tali casi GORI si riserva di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile. Le prove di collaudo dei materiali verranno eseguite da enti/laboratori preposti per legge, individuati da GORI, ed i relativi oneri saranno a totale carico dell'Appaltatore.

Art. 8 Materiali e sostanze utilizzate o fornite

- 8.1. Il Fornitore si obbliga a non utilizzare e/o fornire sostanze classificabili come cancerogeni di categoria 1, 2 o 3 ai sensi della vigente normativa sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi.
- 8.2. Il Fornitore si obbliga altresì a non fornire e/o utilizzare sostanze e/o materiali pericolosi per l'ambiente.
- 8.3. In caso di inadempimento agli obblighi previsti nel presente articolo, il Fornitore sarà tenuto a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsiasi responsabilità, da qualsiasi onere le dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi in relazione alla violazione delle prescrizioni indicate.

Art. 9 Modalità di fatturazione e di pagamento

- 9.1. Per il Contratto non è erogata alcuna anticipazione del prezzo contrattuale, salvo diversa previsione prevista dalla normativa *pro tempore* vigente ed applicabile alla Società.
- 9.2. Il corrispettivo dell'appalto è determinato a misura.
- 9.3. Per la contabilizzazione delle attività effettivamente eseguite dall'Appaltatore si applicheranno i prezzi derivanti dall'applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.
- 9.4. Le fatture emesse dovranno essere intestate a: «GORI S.p.A., Via Trentola, 211 – 80056 Ercolano (NA)», e recapitate agli uffici di GORI S.p.A. in Ercolano (NA) alla Via Trentola n. 211; in ogni fattura il Fornitore provvederà a riportare:
 - il riferimento del numero di contratto;
 - numeri dei DDT;
 - gli estremi per effettuare il pagamento mediante bonifico bancario, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla L. 136/2010;
 - il codice CIG dell'Appalto;
- 9.5. Il pagamento sarà effettuato previa verifica con esito positivo della regolarità contributiva del Fornitore attestata mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva ("D.U.R.C.").
- 9.6. Il pagamento del corrispettivo, salvo diversa indicazione negli Elaborati a base dell'affidamento e nel Contratto, verrà effettuato entro 90 (novanta) giorni d.f.f.m.

9.7. Sulle somme dovute saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale – le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

9.8. Le fatture dovranno essere emesse in regime di split payment.

Art. 10 Cauzione definitiva e copertura assicurativa

10.1. Il Fornitore è obbligato a costituire a favore della GORI S.p.A., prima della stipula del Contratto una cauzione definitiva e/o polizza assicurativa ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.

Art. 11 Penali

11.1. Fatti salvi i casi di grave inefficienza che possono dar luogo alla risoluzione del Contratto ed alla richiesta di risarcimento dei danni provocati, GORI può applicare penali a carico dell'Appaltatore, qualora sia accertata nell'ambito delle prestazioni poste a carico del medesimo Appaltatore negligenza, imperizia, mancato rispetto dei principi etici e delle disposizioni degli Elaborati a base dell'affidamento, inclusi i ritardi nell'esercizio della mansione e della prestazione. Tali penali, proposte dal Direttore dell'esecuzione del Contratto, sono commisurate all'entità del danno provocato, e comunque non superiori al 10% del valore delle prestazioni effettuate dall'Appaltatrice per conto della GORI, salvo in ogni caso la risarcibilità del maggior danno in favore di GORI.

11.2. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella esecuzione della prestazione, viene applicata la penale stabilita nella misura pari a 0,50% del valore della singola prestazione richiesta ed eseguita in ritardo, da detrarsi dalle somme spettanti al Fornitore. Tale penale viene raddoppiata a partire dal sedicesimo giorno di ritardo.

11.3. Al di fuori dei casi di cui al precedente comma, l'inosservanza di una qualsiasi delle norme riportate negli Elaborati a base dell'affidamento, nonché delle direttive impartite dalla GORI, comporterà a carico dell'Appaltatore, l'applicazione di una penale di € 500,00 (*euro cinquecento/00*) ovvero delle penali stabilite negli Elaborati a base dell'affidamento, salvo comunque il diritto della GORI alla risoluzione del Contratto e al risarcimento del maggior danno in favore di GORI.

11.4. L'importo della penale, entro i limiti suddetti, viene applicato di volta in volta previa relazione del personale GORI incaricato, dandone semplice comunicazione per iscritto all'Appaltatore; in tutti i casi la penale sarà detratta, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, dal pagamento successivo alla data di formalizzazione della contestazione.

11.5. Nel caso in cui l'importo complessivo delle penali raggiunga il 10% dell'importo contrattuale, GORI avrà facoltà di risolvere il contratto. In caso di risoluzione anticipata del contratto, all'Appaltatore sarà riconosciuto soltanto il pagamento delle forniture eseguite fino al momento della risoluzione del contratto salvo in ogni caso la risarcibilità del maggior danno in favore di GORI.

Art. 12 Prezzi e Variazioni

12.1. I prezzi offerti dall'Appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto; pertanto l'Appaltatore si impegna, fin d'ora, a non richiedere, per tutta la durata del Contratto, alcuna revisione e/o adeguamento dei prezzi.

- 12.2. I prezzi si intendono comprensivi di tutte le spese e gli oneri comunque correlati all'esecuzione del Contratto a perfetta regola d'arte ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, gli oneri di trasporto, di deposito etc., nonché gli oneri non espressamente previsti e che comunque siano necessari a garantire la prestazione.
- 12.3. In nessun caso le prestazioni oggetto del Contratto possono essere sospese dall'Appaltatore, il quale dà atto e dichiara a tal proposito, di essere ben edotto e consapevole che le prestazioni oggetto del Contratto sono funzionali alla gestione del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano affidata alla GORI.
- 12.4. Il Fornitore non potrà chiedere alla Committente alcuna revisione dei prezzi ed espressamente rinuncia alle facoltà ed ai diritti di cui agli artt. 1467 e 1664 del codice civile.

Art. 13 Modifiche e Varianti

- 13.1. La Committente, in conformità a quanto eventualmente previsto nel Contratto in tema di modifiche e varianti, ha facoltà di apportare variazioni finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Contratto, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa *pro tempore* vigente applicabile alla Società.
- 13.2. Qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, il Fornitore sarà tenuto ad eseguirle alle stesse condizioni e modalità previste nel Contratto e dagli Elaborati a base dell'affidamento.
- 13.3. Nessuna variazione o modifica agli Elaborati a base dell'affidamento e/o al Contratto può essere introdotta dal Fornitore, se non previa autorizzazione della Committente, e comunque solo in presenza dei presupposti e nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa *pro tempore* vigente applicabile alla Società.

Art. 14 Tracciabilità dei flussi finanziari

- 14.1. Con la stipula del Contratto, l'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ssm. e ii; Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del Contratto *ope legis*.
- 14.2. Il Fornitore si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti e/o subfornitori, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
- 14.3. Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia competente, della notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di proprie eventuali controparti [subfornitore e/o subcontraente e/o subfornitore] che sono obbligate in tal senso *ex legge* 136/2010.

Art. 15 Oneri e Obblighi a carico del Fornitore

- 15.1. È obbligo del Fornitore di adottare, a sua cura e spese, ai fini e nell'ambito dell'esecuzione di tutte le prestazioni previste dal Contratto, le azioni, i provvedimenti, le cautele ed ogni altro atto utile e/o necessario per garantire l'incolumità dei terzi e del personale addetto alle stesse prestazioni nonché per evitare qualsiasi danno al patrimonio della Committente nonché a beni pubblici e/o privati a chiunque appartenenti.
- 15.2. Il Fornitore è inoltre unico responsabile dell'esecuzione delle prestazioni in conformità alle buone regole della tecnica e del rispetto di tutte le disposizioni della normativa vigente all'epoca della loro

realizzazione; la presenza sul luogo del Direttore dell'esecuzione del Contratto o del personale di sorveglianza, le disposizioni da loro impartite, si intendono esclusivamente connesse con la migliore tutela della GORI e non diminuiscono la responsabilità del medesimo Appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna delle prestazioni fino alla verifica di conformità, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del codice civile.

- 15.3. Le prestazioni verranno svolte dall'Appaltatore a propria cura, spese e rischio, rimanendo a suo esclusivo carico l'individuazione, l'organizzazione, la predisposizione e l'adempimento di tutto quanto necessario ed opportuno (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, tutti i costi relativi al personale, ai materiali, al rispetto di ogni normativa applicabile, etc.) in modo da garantire ed assicurare che le prestazioni soddisfino pienamente i requisiti richiesti, come individuati nel Contratto e negli Elaborati a base dell'affidamento.
- 15.4. Il Fornitore dichiara ed espressamente garantisce di impegnarsi ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti in zona nella località e nei tempi in cui si svolgono le prestazioni nonché a continuare ad applicare i suddetti contratti anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione.
- 15.5. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei beni e delle attività oggetto del Contratto, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non tassativo, quelli relativi alle spese di trasporto, di viaggio, di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, ecc.;
- 15.6. Il Fornitore dichiara ed espressamente garantisce:
- che l'attività oggetto del Contratto rientra tra le attività previste dal proprio oggetto sociale e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto del Contratto, eventualmente anche avvalendosi di requisiti di altri soggetti, mediante l'istituto dell'avvalimento;
 - di applicare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relativi al trattamento economico per ferie, gratifiche natalizie e festività nonché di provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme previsti nei predetti contratti;
 - di osservare le norme e le prescrizioni della normativa pro tempore vigente in materia di tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori;
 - di attuare comunque, nei confronti dei lavoratori impegnati nelle prestazioni, condizioni normative, contributive e retributive conformi a quelle fissate dalle disposizioni della normativa *pro tempore* vigente e dai contratti e accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria, incluse le disposizioni normative emanate nel corso del Contratto;
- 15.7. Il Fornitore si obbliga inoltre a:
- curare direttamente l'ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni, i nulla osta, ecc., necessari per lo svolgimento delle attività contrattuali, ad eccezione dei casi in cui la Committente è tenuta ad ottenere direttamente tali permessi, autorizzazioni, nulla osta, ecc., in ragione delle previsioni del Contratto e/o degli Elaborati a base dell'affidamento ovvero delle previsioni della normativa *pro tempore* vigente, fermo restando l'obbligo del Appaltatore di prestare alla Società comunque tutta la necessaria assistenza e/o documentazione utile;
 - adottare nell'esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati alla Committente e/o a terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio e/o da

suoi consulenti e collaboratori e/o lavoratori a vario titolo impegnati nell'esecuzione del Contratto, nonché da eventuali suoi ausiliari e subfornitori, nonché da eventuali ausiliari e subfornitori;

- comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l'insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata;
- continuare a dare regolare esecuzione al Contratto, pur in presenza di eventuali contestazioni e/o riserve, e non sospendere e/o ritardare, comunque ed in ogni caso, le prestazioni.

- 15.8. In ogni caso i suindicati obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del Contratto, sono da intendersi elencati in via esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la piena responsabilità dell'Appaltatore per tutti gli obblighi ed oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali. Resta inteso che la Committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi, avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patendi.
- 15.9. Il Fornitore è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subfornitori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- 15.10. Per quanto attiene l'organizzazione del Fornitore dichiara ed espressamente garantisce di impegnarsi: (i) al rispetto delle prescrizioni indicate negli Elaborati a base dell'affidamento e nel Contratto, ove previste e, comunque, (ii) ad assicurare, in ogni caso, una organizzazione del lavoro funzionale ed adeguata alla corretta ed efficiente esecuzione delle prestazioni.
- 15.11. Ai fini e nell'ambito della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, il Fornitore è vincolato anche a quanto previsto dalla sua offerta accettata dalla Committente; pertanto, il Fornitore deve assicurare che le prestazioni siano eseguite conformemente a tale offerta, che è parte integrante e sostanziale del Contratto.

Art. 16 Clausole di Manleva

- 16.1. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore si impegna espressamente – anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 codice civile – a tenere indenne e manlevata GORI S.p.A. da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole che alla medesima GORI S.p.A. dovesse derivare, in sede giudiziale e non, per effetto del proprio comportamento, anche omissivo, nella esecuzione delle prestazioni poste a suo carico relativamente e nell'ambito del Contratto.
- 16.2. Il Fornitore, con pieno e definitivo effetto liberatorio per la GORI S.p.A., ogni più ampia responsabilità civile e amministrativa, nel caso di sinistri e/o incidenti che possano accadere per qualsiasi causa alle persone e/o alle cose, anche se estranee all'oggetto del Contratto ma comunque riconducibili ad un comportamento del Fornitore, nel corso delle prestazioni previste dal Contratto ed in dipendenza di esse prestazioni. Il Fornitore dichiara e garantisce che da tale responsabilità si intendono sollevati ed esclusi, ad ogni effetto di legge, oltre che la GORI S.p.A. anche i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti ed ogni altra persona fisica o giuridica che intrattiene rapporti con la medesima GORI ai fini e nell'ambito del Contratto.
- 16.3. Pertanto, il Fornitore dichiara ed espressamente garantisce di tenere indenne e manlevata la GORI S.p.A., i suoi dipendenti, consulenti e collaboratori, in ordine e relativamente a qualunque eventuale pretesa avanzata da terzi per danni e/o pregiudizi che dovessero generarsi nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, con l'effetto che il Fornitore resta obbligato nei confronti della

GORI, su semplice richiesta scritta di quest'ultima, a farsi carico ed a gestire direttamente il relativo conseguente contenzioso anche giudiziale eventualmente insorto, accollandosene tutte le conseguenze ed estromettendo dallo stesso contenzioso la GORI ovvero chiedendo l'espressa estromissione della medesima GORI dalle controversie.

- 16.4. Inoltre, il Fornitore esonera, manleva e tiene indenne la Committente da ogni responsabilità per le conseguenze ad eventuali sue infrazioni e/o illeciti di qualsiasi natura che fossero accertate durante l'esecuzione delle prestazioni previste dal Contratto, in violazione alla normativa pro tempore vigente in materia di tutela, sicurezza e salute dei lavoratori nonché, in generale, anche di tutela e salvaguardia della pubblica e privata incolumità. A tale ultimo proposito, limitatamente e nella misura economica relativa alle infrazioni ed agli illeciti accertati, non sono effettuati i pagamenti a favore del Fornitore, se quest'ultimo non presenta preventivamente alla Committente i documenti riguardanti la regolarizzazione delle predette infrazioni ed illeciti accertati.

Art. 17 Recesso

- 17.1. La Committente si riserva la facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento senza necessità di dover fornire alcuna giustificazione al Fornitore e senza che lo stesso possa vantare diritti a compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo, oltre quelli previsti dalle disposizioni che seguono del presente articolo.
- 17.2. La volontà della Committente di recedere dal Contratto è comunicata per iscritto a mezzo raccomandata a/r o pec indirizzata al Fornitore con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni.
- 17.3. In caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, sia essa dipendente da qualsivoglia ragione, il Fornitore è obbligato a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella erogazione delle prestazioni oggetto del Contratto.

Art. 18 Risoluzione del Contratto

- 18.1. Quando il Direttore dell'esecuzione dell'Appalto accerta che uno o più comportamenti posti in essere dall'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni del Contratto, incluso il caso in cui sia compromessa la buona riuscita delle prestazioni e la regolare erogazione del S.I.I., invia al Responsabile del Procedimento un'apposita relazione, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite dall'Appaltatrice regolarmente ed utilmente a favore della Committente e che devono essere accreditate all'Appaltatore.
- 18.2. Su indicazione del Responsabile del Procedimento, il Direttore dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatrice, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento.
- 18.3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Committente, su proposta del Responsabile dell'esecuzione, dispone la risoluzione del Contratto; in particolare, gli effetti della risoluzione si producono mediante comunicazione a mezzo PEC della Committente all'Appaltatore, senza necessità di ulteriore manifestazione di volontà e di ulteriori formalità da parte della medesima Committente.
- 18.4. In sede di liquidazione finale delle prestazioni del Contratto risolto ai sensi del presente articolo, è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra Appaltatrice le prestazioni, ove la Committente non stabilisca di avvalersi – a suo insindacabile e discrezionale giudizio – della facoltà di interpello prevista dall'art. 110, comma 1, del d.lgs. 50/2016.

- 18.5. La Committente ha altresì la facoltà di avvalersi – a suo insindacabile e discrezionale giudizio – della clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, nel caso in cui l'Appaltatore sospenda le prestazioni oggetto del Contratto senza giustificato motivo, così come accertato dal Direttore dell'esecuzione. Il Contratto può, altresì, intendersi risolto ex art. 1456 cc, ad insindacabile e discrezionale giudizio della Committente, allorquando risultino irrogate penali per un importo superiore al 10% (*dieci per cento*) del corrispettivo contrattuale; in tal caso, gli effetti della risoluzione si producono mediante comunicazione a mezzo PEC della Committente all'Appaltatore, senza necessità di ulteriore manifestazione di volontà e di ulteriori formalità da parte della medesima Committente.
- 18.6. Inoltre, il Contratto si intende automaticamente risolto, ad ogni effetto di legge e senza necessità di ulteriore manifestazione di volontà della Committente, nei seguenti casi:
- l'Appaltatore si renda colpevole di frode e di inadempienze gravi tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
 - manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni;
 - inadempienza accertata dell'Appaltatore alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - sospensione delle prestazioni o mancata ripresa delle stesse da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo e/o senza alcuna ragione prevista dal Contratto e dagli Elaborati a base dell'affidamento;
 - subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto da parte dell'Appaltatore;
 - non rispondenza dei beni forniti dall'Appaltatore alle specifiche di Contratto e allo scopo dell'opera;
 - mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al d.lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii.;
 - gravi irregolarità e/o inadempienza da parte dell'Appaltatore in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente nonché prevenzione e difesa dall'inquinamento, inclusa la disciplina sul trattamento dei rifiuti prodotti;
 - qualsiasi comportamento dell'Appaltatore che comprometta o interrompa la regolare gestione ed erogazione da parte della GORI del Servizio Idrico Integrato;
 - perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione delle prestazioni, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - la ripetuta violazione delle norme di cui agli Elaborati a base dell'affidamento da parte dell'Appaltatore;
 - ogni ulteriore caso previsto dalla normativa pro tempore vigente, dagli Elaborati a base dell'affidamento e dal Contratto;
- 18.7. In via generale ed a maggiore chiarimento, le Parti precisano che, nelle ipotesi di cui al presente articolo, la risoluzione del Contratto è disposta unilateralmente dalla Committente ed è comunicata a mezzo PEC senza necessità di ulteriori manifestazioni di volontà e di ulteriori formalità da parte della medesima Committente. Con la risoluzione del Contratto viene disposto l'incameramento della garanzia definitiva laddove prevista, salvo in ogni caso il diritto all'ulteriore risarcimento del danno.

18.8. E' fatto salvo in ogni caso il diritto della Committente di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno in conseguenza della violazione delle disposizioni contrattuali.

18.9. Relativamente alla disciplina della risoluzione del Contratto, per quanto non previsto nel medesimo Contratto, trovano applicazione le disposizioni della normativa *pro tempore* vigente in materia.

Art. 19 Cessione del contratto e dei crediti

19.1. È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

19.2. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto *ipso iure*.

19.3. È ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore nei confronti della Committente nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente applicabile alla Società.

Art. 20 Privacy e riservatezza

20.1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali conosciuti direttamente e/o incidentalmente nell'esecuzione del Contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per "*normativa vigente*" si intende il Regolamento (UE) 2016/679 General Data Protection Regulation, la normativa italiana di recepimento nonché i provvedimenti adottati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

20.2. Il contenuto del Contratto e le informazioni che l'Appaltatore riceverà in esecuzione o in ragione del Contratto - ivi incluse le informazioni concernenti GORI - sono da ritenersi confidenziali e quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo quanto necessario per il corretto adempimento del Contratto e salvi espressi obblighi di legge.

20.3. L'Appaltatore si obbliga quindi a porre in essere ogni attività volta ad impedire che le informazioni summenzionate possano in qualche modo essere acquisite da terzi o divulgate a terzi.

20.4. L'Appaltatore s'impegna in ogni caso a comunicare a GORI prontamente e per iscritto, il verificarsi di qualsiasi evento che dia luogo all'eventuale divulgazione di informazioni riservate.

Art. 21 Foro Competente

21.1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del Contratto, il Foro competente in via esclusiva è quello di Napoli.

Art. 22 Spese contrattuali, imposte, tasse

22.1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche ed autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione delle forniture;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, ecc.);

22.2. Il Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Art. 23 Miscellanea

- 23.1. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore manifesta espressamente la sua ferma volontà di accettare, integralmente e senza alcuna riserva e/o eccezione, le disposizioni del medesimo Contratto, del presente Capitolato e degli atti e documenti di cui agli Elaborati a base dell'affidamento, considerandole a tal fine, sia singolarmente, sia congiuntamente, sia in combinato disposto.
- 23.2. Il Fornitore dà atto alla GORI di essere ben edotto e consapevole che: (i) le prestazioni oggetto del Contratto sono funzionali alla gestione del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano affidata alla GORI; (ii) in particolare, il S.I.I. è un servizio pubblico essenziale, finalizzato – tra le altre cose – alla tutela e salvaguardia dell'ambiente, alla prevenzione e difesa dall'inquinamento nonché, in generale, anche alla tutela e salvaguardia della pubblica e privata incolumità; (iii) le prestazioni oggetto del Contratto concorrono al perseguimento delle finalità di cui al punto (ii) che precede.
- 23.3. L'eventuale tolleranza di comportamenti posti in essere dall'Appaltatore in violazione delle disposizioni contenute nel Contratto e degli altri atti e documenti di cui all'articolo 2.2, non costituisce rinuncia ai diritti della Committente derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto della Committente di esigere l'esatto adempimento di tutti gli impegni e obblighi qui previsti.
- 23.4. Il Fornitore dichiara che l'eventuale nullità, annullabilità o altra causa di invalidità di una o più clausole del Contratto non comporterà l'invalidità dell'intero Contratto a patto che la Committente e il Fornitore, con buona fede e diligenza, provvedano, tempestivamente – e comunque entro 30 giorni dall'accertamento delle cause di nullità, annullabilità o altra causa di invalidità - a sostituire le clausole che ne sono affette con altre che replichino, per quanto possibile, gli effetti economico-giuridici e siano pienamente valide e vincolanti.

Parte II Disciplina delle Forniture

Art. 24 Normativa di riferimento

- 24.1. I materiali oggetto della fornitura devono essere conformi alle seguenti disposizioni normative:

COD. NORMA	TITOLO NORMA
UNI EN 13959:2005	Caratteristiche delle valvole di ritegno anti-inquinamento.
UNI EN 13828:2004	Requisiti acustici, meccanici e idraulici di rubinetti a sfera.
UNI EN 10226-1:2006	Filettature di tubazioni per accoppiamento con tenuta sul filetto - Parte 1: Filettature esterne coniche e interne parallele - Dimensioni, tolleranze e designazione.
UNI EN ISO 228-1:2003	Filettature di tubazioni per accoppiamento non a tenuta sul filetto - Dimensioni, tolleranze e designazione.
EN 1717 UNI:2002	Protezione dall'inquinamento da riflusso dell'acqua destinata al consumo umano all'interno di edifici.
D.M. n.174 del 6/4/04	Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.

Art. 25 Modalità di erogazione delle forniture

- 25.1. L'Appaltatore dovrà svolgere le forniture in linea con le esigenze della Stazione Appaltante in conformità al presente Capitolato.

25.2. La Committente emetterà singoli ordini di fornitura contenenti tutte le informazioni necessarie per la consegna.

25.3. Tutti i materiali di imballaggio utilizzati devono essere conformi a quanto previsto dalla direttiva 94/62/CE recepita con d.lgs. 22 del 05/02/1997 e sua modifica d.lgs. 389 del 08/11/1997; in modo specifico tutti i materiali utilizzati devono essere contrassegnati in base al "*Sistema di identificazione per i materiali di imballaggio*" di cui alla Decisione della Commissione CEE/CE n.129 del 28/01/1997.

Come previsto dal DM del 11/01/2017 l'imballaggio (primario, secondario e terziario) deve essere costituito da materiali facilmente separabili a mano in parti costituite da un solo materiale (es. cartone, carta, plastica ecc..) riciclabile e/o costituito da materia recuperata o riciclata. Gli imballaggi in plastica devono essere identificati conformemente alla norma CR 14311 "Packaging – Marking and material identification system". L'imballaggio deve essere costituito per almeno l'80% in peso da materiale riciclato se in carta o cartone, per almeno il 60% in peso se in plastica. I riferimenti citati si intendono comprensivi di successive modifiche, integrazioni e sostituzioni.

Tutti gli involucri dovranno riportare il "Codice GORI" del materiale e il quantitativo contenuto (scritte con carattere di altezza min. 50 mm).

Qualora il collo contenente i materiali richiesti, dovesse presentarsi, anche parzialmente danneggiato, difettoso o non corredato degli adeguati accessori, se richiesti, in maniera comunque da richiedere intervento da parte del personale GORI, il collo stesso, non sarà preso in carico ma restituito, seduta stante al trasportatore.

La consegna delle partite potrà avvenire in date diverse o in pari data, purché la fornitura del lotto venga completata entro il tempo di consegna indicati nell'ordine di fornitura.

Per la movimentazione ed il trasporto dei materiali, dovranno essere messi in atto tutti quei procedimenti idonei a far sì che questi giungano alla consegna perfettamente integri. L'eventuale deterioramento dei materiali, constatato all'atto della consegna, implica la contestazione del materiale difettoso. I pezzi contestati resteranno a disposizione del fornitore, le riparazioni ed i controlli saranno a suo carico.

25.4. All'atto della consegna, il personale addetto della GORI verificherà la conformità dei prodotti consegnati. La firma all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. In ogni caso, quantità e qualità dei prodotti possono essere accertati in un secondo tempo, al momento dell'apertura degli imballaggi.

25.5. La consegna del materiale da parte dell'Appaltatrice è concordata previa prenotazione con il personale della Stazione Appaltante del magazzino ubicato nel Comune di Scafati ai seguenti contatti:

tel: **+39 081 788 4724 – +39 081 788 4760**; cell: **+39 3346820724 - +39 3483906959**;

e-mail: claragione@goriacqua.com - tricciardi@goriacqua.com .

25.6. Per consegne di materiali presso il magazzino della GORI, l'aggiudicatario comunicherà, a mezzo mail al Responsabile della Fornitura, l'avvenuta spedizione del materiale con il numero d'ordine relativo e la data di spedizione. La consegna dovrà essere effettuata rispettando tale comunicazione e negli orari previsti di seguito indicati.

Al momento della consegna dei materiali, verrà effettuata una verifica a vista della consistenza, qualità ed integrità degli imballaggi della fornitura a cura degli incaricati di GORI. Gli stessi procederanno con la verifica numerico quantitativa, sommando il totale dei quantitativi indicati sull'ordine, rispetto a quanto indicato sulla bolla di trasporto e a quanto richiesto in fase di ordine (accessori ecc.). Potranno

a campione verificare la conformità e l'integrità dei singoli materiali. Qualora non dovessero riscontrarsi anomalie, firmeranno il documento fiscale di consegna e trasporto riportante, a pena di rifiuto del materiale, i codici GORI identificativi dei materiali così come richiesti nell'ordine.

Restano salve le successive condizioni di garanzia per eventuali difetti di fabbricazione dei materiali consegnati.

Gli orari di consegna presso i magazzini GORI S.p.A., sono dal lunedì al venerdì, dalle ore 08,30 alle ore 12,45 e dalle ore 13,30 alle ore 15,00.

Art. 26 Gestione resi

- 26.1. Qualora dalla verifica di conformità della merce ricevuta, la Committente rilevi difformità di qualità (prodotto viziato, difettoso o non rispondente alle disposizioni previste dalla documentazione tecnica) la GORI inoltrerà una nota di contestazione all'Appaltatore attivando le pratiche di reso e metterà a disposizione la merce non accettata presso la medesima sede dove è avvenuta la consegna o l'installazione per il ritiro.
- 26.2. Gli articoli non conformi, se non ritirati contestualmente alla consegna degli articoli sostitutivi, dovranno essere ritirati dall'Appaltatore entro 15 (quindici) giorni solari consecutivi dalla data di invio della nota di contestazione. In caso di mancato ritiro entro detto termine è riconosciuto alla Committente il pieno diritto di poter disporre del materiale non conforme in base alle proprie esigenze senza che l'Appaltatore possa più richiederne la restituzione e senza che abbia più a pretendere alcunché.
- 26.3. Nel caso in cui i prodotti resi o da restituire siano già stati fatturati, l'Appaltatore dovrà procedere all'emissione della nota di credito che riporti chiara indicazione del numero di fattura e del numero di ordine di fornitura al quale la consegna resa fa riferimento.

Il Fornitore dà atto e dichiara espressamente di aver letto attentamente e di ben conoscere ciascuna delle clausole e delle disposizioni degli Elaborati a base dell'affidamento, del Contratto e del presente Capitolato, che si danno conseguentemente per approvate e pienamente operative. In particolare, l'Appaltatore, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, codice civile, dà atto alla Committente e dichiara espressamente di approvare, come in effetti approva le seguenti clausole su riportate:

Artt. 2.2. e 2.3. (gerarchia delle fonti contrattuali e prevalenza del Contratto rispetto agli Elaborati a base dell'affidamento); Art. 2.6. (interpretazione delle clausole del Contratto nel senso più favorevole alla Committente); Artt. 4.2. e 4.3. (eventuali maggiori spese ed oneri a carico dell'Appaltatore, sostenute per custodia di beni, materiali ed apparecchiature ricevuti dalla Committente); Artt. 5.2. e 5.6. (obbligo dell'Appaltatore di manlevare e tenere indenne la Committente nell'ambito del subappalto e/o del subcontratto); Artt. 6.2., 6.3. e 6.4. (assunzione della responsabilità da parte dell'Appaltatore di ogni onere, anche giudiziale e manleva a favore della Committente per pretese da parte di titolari o concessionari – facoltà della Committente di risolvere il Contratto); Artt. 6.5., 6.7. e 6.8. (riconoscimento della proprietà esclusiva della Committente, relativamente a qualsiasi opera di ingegno prodotta dall'Appaltatore nell'ambito del Contratto – divieto di utilizzo delle opere di ingegno da parte dell'Appaltatore in altri rapporti – facoltà della Committente di risolvere il Contratto in caso di inadempimento); Art. 8.3. (obbligo dell'Appaltatore di manlevare e tenere indenne la Committente in caso di inadempimento dell'Appaltatore degli obblighi previsti sull'inutilizzo di sostanze e/o materiali pericolosi per l'ambiente e sostanze classificate come cancerogene); Art. 11. (disciplina delle penali); Art. 12. (obbligo dell'Appaltatore a non richiedere revisione e/o adeguamento dei prezzi, a non sospendere le prestazioni e a non introdurre variazioni o addizioni alle prestazioni assunte – rinuncia dell'Appaltatore alla risoluzione del Contratto per eccessiva onerosità, alla revisione del prezzo e ad un equo compenso); Art. 13.2. (obbligo dell'Appaltatore di eseguire le prestazioni agli stessi patti del Contratto); Art. 15.5. (onnicomprensività del corrispettivo contrattuale); Art. 15.7. (obbligo dell'Appaltatore ad eseguire in ogni caso le prestazioni, salvo la successiva facoltà di iscrivere le riserve); Art. 16. (assunzione di responsabilità e manleva da parte dell'Appaltatore a favore della Committente); Art. 17. (riconoscimento dell'Appaltatore a favore della Committente della facoltà di recesso unilaterale dal Contratto nonché disciplina del recesso); Art. 18. (presupposti e disciplina della risoluzione anche automatica del Contratto); Art. 21. (designazione del Foro competente in caso di controversie); Art. 22. (spese del Contratto a carico dell'Appaltatore); Art. 23.3. (tolleranza inadempimenti dell'Appaltatore); Art. 26 (gestione resi).

Letto, confermato e sottoscritto dal legale rappresentante *pro tempore* del Fornitore

[timbro, data e firma del legale rappresentante *pro tempore* del Fornitore]